

- Errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 35 del regolamento 2018/1971 in relazione all'articolo 111 dell'ASA Kosovo in quanto la menzionata cooperazione non comprende la partecipazione al BEREC e al consiglio di amministrazione dell'ufficio BEREC.
- Errore di diritto nell'aver dichiarato che l'articolo 17 TUE costituiva una base giuridica valida per l'adozione della decisione impugnata.
- Errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 2018/1971 per avere considerato che gli accordi di lavoro possono essere elaborati unilateralmente dalla Commissione europea.

L'accoglimento di uno di questi motivi deve dare luogo all'accoglimento dell'impugnazione e di conseguenza all'esame e all'accoglimento del ricorso di annullamento, con conseguente annullamento della decisione della Commissione del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell'autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.

⁽¹⁾ GU 2019, C 115, pag. 26

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU 2018; L 321, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 novembre 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Causa C-633/20)

(2021/C 62/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Resistente: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Questione pregiudiziale

Se un'impresa che, in qualità di contraente, abbia stipulato presso un'impresa di assicurazione una polizza collettiva di assicurazione sanitaria per viaggi all'estero, nonché di assicurazione per le spese di rimpatrio dall'estero e sul territorio nazionale per i propri clienti, offra ai consumatori adesioni alla polizza medesima, con conseguente acquisizione del diritto a prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all'estero, dietro corrispettivo da parte dei nuovi affiliati per l'acquisizione della copertura assicurativa, costituisca un intermediario assicurativo ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE ⁽¹⁾ e dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU 2016, L 26, pag. 19).
